

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 OTTOBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	291
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatore ZELIOLI LANZINI: Abrogazione del secondo comma dell'articolo 11 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernente la pianta organica degli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma. (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato). (901)	291
PRESIDENTE	291, 292, 293
RIVA, <i>Relatore</i>	291, 293
TURCHI	292, 293
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'Interno</i>	293
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
L'ELTORE: Costituzione dei Comitati amministrativi dei Consorzi provinciali antitubercolari. (477)	293
PRESIDENTE	293, 294
RIVA, <i>Relatore</i>	294
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
PITZALIS: Estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del regio decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1058, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937, n. 2615, al personale direttivo di tutte le Amministrazioni dello Stato. (898)	294
PRESIDENTE	294
TOZZI CONDIVI	294
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	294

La seduta comincia alle 9.30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei progetti di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, i deputati Calandrone Giacomo e Giraud sono sostituiti rispettivamente dai deputati Giaccone e Bolla.

Discussione della proposta di legge del senatore Zelioli Lanzini: Abrogazione del secondo comma dell'articolo 11 del regio decreto 3 agosto 1932, n. 1296, concernente la pianta organica degli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma. (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato). (901).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del senatore Zelioli Lanzini: « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 11 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernente la pianta organica degli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma », già approvata dalla XI Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Riva, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RIVA, *Relatore*. Gli Istituti fisioterapici ospitalieri e precisamente l'istituto ospitaliero dermosifilopatico di Santa Maria e

San Gallicano e l'istituto per lo studio e la cura del cancro « Regina Elena » traggono la loro origine dal regio decreto 29 luglio 1926, dal regio decreto 12 dicembre 1926 e infine da quello del 30 aprile 1931, concernenti la costituzione e il funzionamento degli istituti stessi. Queste disposizioni sono state coordinate e raccolte, poi, in un testo unico con il regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296. Questi istituti svolgono la loro attività alle dipendenze del Ministero degli interni e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, e questa attività comporta la ricerca e lo studio sulla sifilide e sul cancro e contemporaneamente un'attività ospedaliera. Dal 1926 ad oggi, questi istituti hanno assunta una importanza veramente straordinaria, sia per quanto riguarda lo studio e la ricerca scientifica, sia per quanto riguarda la cura delle suddette malattie, che, per quanto riguarda il cancro, hanno assunto uno sviluppo veramente impressionante. Orbene, l'articolo 11 del testo unico contempla la struttura della pianta organica così come essa era nel 1926, quando fu stabilita con un decreto. Infatti, l'articolo 11 del testo unico dice: « Con speciali regolamenti da approvarsi con regio decreto su proposta del Ministro dell'interno di concerto col Ministro delle finanze, saranno stabiliti 1°) la pianta organica del personale di ciascuno dei regi istituti predetti e le norme occorrenti per l'esecuzione delle disposizioni del presente testo unico... » e il secondo comma continua: « Detta pianta dovrà prevedere nei riguardi del personale sanitario oltre ai medici con qualifica di aiuto e di assistente, un posto da direttore dell'istituto per lo studio e la cura del cancro, un posto di direttore e medico primario dermosifilopatico dell'istituto dermosifilopatico, un posto di medico o primario radiologo con la funzione di vicedirettore, e un posto di chirurgo primario ». Orbene, non è chi non veda che le disposizioni emanate da questo comma dell'articolo 11 sono un po' contrastanti con la situazione attuale. In altri termini, nel 1926, l'articolo 11, nella sua prima parte, concentrava il coordinamento della pianta organica nel suo secondo comma e precisava questa pianta organica che era quella che necessitava in quel momento agli istituti stessi. Questo concetto viene anche ribadito negli articoli 15 e 16 del testo unico. Quindi, oggi non si può non constatare che questa pianta organica è ormai superata dalle esigenze degli istituti, esigenze di carattere scientifico e curativo, per cui si rende necessaria l'istituzione di un nuovo regola-

mento che si adatti meglio alle predette esigenze. La proposta di legge del senatore Zelioli Lanzini viene incontro precisamente a queste esigenze, chiedendo appunto l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 11 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, per cui, restando fermo il primo comma, si concede legalmente la possibilità di emanare un regolamento in ordine alla nuova pianta organica secondo le moderne esigenze di questi istituti. Se dovesse rimanere fermo invece il comma secondo dell'articolo 11, la pianta organica sarebbe già prevista e sarebbe impossibile da un punto di vista legale pervenire a una nuova regolamentazione del personale di questi istituti e alla istituzione di nuovi posti che si rendono oggi necessari per il funzionamento dei servizi. Sono quindi dell'opinione che si debba concordare con il presentatore della proposta di legge sull'abrogazione del secondo comma dell'articolo 11 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296. Naturalmente, questa regolamentazione non potrà che avvenire di concerto tra il Ministero dell'interno e l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica sotto la vigilanza dei quali gli istituti devono funzionare.

Inoltre, onorevoli colleghi, noi abbiamo anche la garanzia che questo ordinamento verrà attuato secondo le necessità attuali e secondo le direttive degli organi preposti alla vigilanza di questi due istituti. Per queste ragioni mi dichiaro favorevole all'approvazione della proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Onorevoli colleghi, questa proposta di legge era stata sottoposta in sede referente al nostro esame nel mese di luglio dell'anno in corso per il parere che dovevamo esprimere alla XI Commissione, alla quale la proposta stessa era stata assegnata per competenza primaria. In quella sede furono fatte alcune osservazioni e si sviluppò anche una breve discussione circa il significato e le conseguenze che potevano seguire all'abrogazione del secondo comma dell'articolo 11, del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296. Secondo l'intenzione e i propositi del proponente, la eliminazione di questo secondo comma dovrebbe servire a consentire a coloro che dirigono questi istituti una maggiore libertà per poter adeguare gli organici del personale sanitario alle necessità degli istituti. In quella occasione, ripeto, furono fatte alcune osservazioni in senso contrario, in quanto la proposta di legge non tenderebbe ad assicurare agli istituti un minimo di personale

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

sanitario attraverso l'abrogazione di questo secondo comma. Infatti, apparentemente gli istituti avranno la libertà di aumentare gli organici (se lo riterranno necessario), ma nello stesso tempo avranno anche la possibilità di diminuire gli organici, perché non vi sarà più un minimo fissato dalla legge. Questo rilievo fece nascere dei dubbi sulla opportunità di approvare la proposta di legge. Rammento che io domandai: « Chi esercita il controllo su questi istituti? ». Perché, onorevoli colleghi, per noi ciò che conta è soprattutto il controllo che viene esercitato sugli istituti e su coloro che li dirigono, i quali possono anche essere indotti a fare cose che non rispondano talvolta alle esigenze degli istituti stessi. Non mi pare che allora sia stata data una risposta esauriente in merito a questi rilievi. La domanda io la pongo oggi che la proposta ritorna al nostro esame per l'approvazione. So anche che la proposta di legge non ha incontrato opposizione da parte degli interessati, i quali hanno riconosciuto l'opportunità dell'abrogazione di questo secondo comma dell'articolo 11, perché in tal caso si possono ampliare gli organici e assicurare in un certo qual modo un miglioramento dei servizi. Però, per dare un voto favorevole alla proposta di legge ed essere veramente tranquilli, vorrei che ci si desse l'assicurazione che esiste in qualche modo una garanzia contro un qualsiasi possibile cattivo uso di questa libertà sia nei riguardi del funzionamento degli istituti, sia nei riguardi di coloro che vi devono essere ricoverati e curati. Concludendo, siamo di avviso che la proposta di legge possa essere approvata, ma vorremmo che questi dubbi che erano sorti allora e che esistono ancora oggi possano trovare una risposta dall'assicurazione che gli organi di controllo saranno capaci di vigilare nel modo migliore il funzionamento di questi istituti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RIVA, Relatore. I dubbi espressi dall'onorevole Turchi possono anche essere giustificati, ma egli può tranquillizzarsi tenendo presente che l'articolo 2 dello statuto si esprime in questo senso, precisamente, al terzo comma: « Ambedue i regi istituti, ferma restando l'attività fin qui svolta dall'ospedale di Santa Maria e San Gallicano e dall'istituto « Regina Elena » nel campo dell'assistenza ospedaliera, sono alle dipendenze del Ministero dell'interno che se ne avvale per

determinati scopi unitamente con l'amministrazione della sanità pubblica ». Questi istituti quindi esercitano la loro attività sotto la vigilanza del Ministero dell'interno e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

TURCHI. Questo tipo di controllo può lasciar tranquillo l'onorevole Riva, ma non noi.

RIVA, Relatore. È la legge istituzionale che stabilisce questa dipendenza e questa sorveglianza da parte del Ministero e, soprattutto, da parte dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è favorevole a questa proposta di legge. Per quanto riguarda i rilievi avanzati dall'onorevole Turchi, desidererei fargli presente che in quel tempo esisteva una direzione generale della sanità pubblica alle dipendenze del Ministero dell'interno, mentre, successivamente, è stato creato l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Quindi, per quanto attiene alla vigilanza della funzione tecnica degli ospedali, la competenza è dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità; per quanto attiene all'attività amministrativa, la competenza è invece del Ministero dell'interno. Inoltre, l'articolo 11 nel primo comma dice: « ...con speciale regolamento da approvarsi con regio decreto-legge su proposta del Ministro dell'interno di concerto col Ministro delle finanze » Quindi, il regolamento dovrà essere anche esaminato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità e poi dal Ministero delle finanze. Infine, si dovrebbe assolutamente escludere che istituti che devono attuare questi scopi possano anche in futuro diminuire gli organici, specie in considerazione delle sempre aumentate e diuturne esigenze....

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

« È abrogato il secondo comma dell'articolo 11 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296 ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge, constando di un articolo unico, sarà votata direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato L'Eltore: Costituzione dei comitati amministrativi dei consorzi provinciali antitubercolari. (477).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato L'Eltore: « Costituzione dei comi-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

tati amministrativi dei consorzi provinciali antitubercolari ».

Il relatore, onorevole Riva, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RIVA, *Relatore*. La proposta di legge di iniziativa dell'onorevole L'Eltore mira a modificare profondamente la costituzione dei comitati amministrativi dei consorzi provinciali antitubercolari.

La composizione odierna di detti comitati amministrativi è definita dal primo comma dell'articolo 273 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il quale dispone così: « Il consorzio provinciale antitubercolare è amministrato da un Comitato composto del preside della provincia, che lo presiede, del medico provinciale e di 5 altri membri, nominati dal prefetto, dei quali uno scelto fra i componenti del Consiglio provinciale di sanità, uno in rappresentanza dell'organizzazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta, competente per territorio e tre in rappresentanza degli enti consorziati ».

La proposta dell'onorevole L'Eltore modifica profondamente tale costituzione, suggerendo di includere, tra i membri di tale comitato amministrativo, un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, un medico fisiologo, un medico igienista, un medico pediatra, un'assistente sanitaria visitatrice, un cultore di medicina sociale, un assistente sociale, un delegato del provveditore agli studi, un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro. In tal modo noi avremmo, oltre ai membri previsti dalle vigenti disposizioni, altre 10 persone.

A me sembra che in questo modo il comitato sia eccessivamente appesantito, per cui sono d'avviso che la proposta dell'onorevole L'Eltore vada esaminata più profondamente di quello che io abbia potuto fare, anche perché introduce elementi che forse non sono in grado di assolvere ai compiti richiesti al comitato né per capacità, né per competenza specifica. Pertanto io proporrei di rinviare ad una prossima seduta il seguito della discussione del provvedimento onde meglio approfondire l'esame di questi elementi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di rinviare ad una prossima seduta il seguito della discussione della proposta di legge.

(È approvata).

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pitzalis: Estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del regio decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1058, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937, n. 2615, al personale direttivo di tutte le amministrazioni dello Stato. (898).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Pitzalis: « Estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del regio decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1058, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937, n. 2615, al personale direttivo di tutte le amministrazioni dello Stato ».

Ha chiesto di parlare in via preliminare l'onorevole Tozzi Condivi. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI. Si tratta di una proposta di legge che mira a unificare i gradi VII e VIII delle carriere nelle pubbliche amministrazioni, onde poter facilitare il sistema delle promozioni.

Poiché è in corso di esame in Assemblea la legge di delega al Governo per il riordinamento delle carriere, e dato che, nel caso in esame, si tratta di uno spostamento di gradi e di qualifiche, mi pare che sarebbe prematuro entrare nell'esame di questa proposta di legge, prima che l'Assemblea deliberi in merito alla legge-delega.

Pertanto, propongo di sospendere l'esame della proposta di legge, in attesa che l'Assemblea deliberi in ordine alla legge di delega attualmente sottoposta al suo esame.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la proposta di rinvio formulata dall'onorevole Tozzi Condivi.

(È approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

Senatore ZELIOLI LANZINI: « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 11 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernente la pianta organica degli Istituti fisioterapici ».

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

ospitalieri in Roma. (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (901):

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 31
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Almirante, Andreotti, Angelini
Ludovico, Angelucci Mario, Antoniozzi, Ber-
loffia, Bolla, Capacchione, Caprara, Conci
Elisabetta, De Biagi, De Francesco, Delcroix,

Elkan, Ferri, Gaspari, Giacone, Gianquinto,
Jacometti, Luzzatto, Marazza, Marotta, Pelosi,
Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto,
Schiavetti, Sensi, Tarozzi, Tozzi Condivi,
Valandro Gigliola.

La seduta termina alle 10.20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI